

## CASI OPERATIVI

---

### ***Tassabilità delle somme ricevute a seguito di liquidazione quote societarie***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



#### **Domanda**

A seguito del decesso nel 2019 di un socio titolare della partecipazione del 50% in una Snc la quota cade in successione legittima a favore delle 3 figlie di cui una già socia del restante 50% della società.

Due eredi chiedono la liquidazione della quota mentre la terza intende continuare l'attività già svolta.

Queste ultime non accettano il valore della quota proposta dalla socia superstite per cui nasce una trattativa per la determinazione del valore a esse spettante.

Nei termini di legge - sempre nel 2019 - viene ricostituita la pluralità dei soci della Snc con l'ingresso, nella società, di un terzo con quota minima.

Nei termini di legge è stata presentata la dichiarazione di successione indicando nell'attivo ereditario il valore della quota contabile risultante dal bilancio con indicazione che l'importo era provvisorio e non condiviso.

Purtroppo la trattativa fra i 2 eredi e la società non approda a risultati e quindi nel giugno 2020 gli stessi incardinano una causa civile presso il Tribunale.

Nell'anno 2021 il giudice prende atto della consegna - *banco judicis* - della somma offerta alle parti che l'accettano a titolo di acconto per la liquidazione della quota di partecipazione sociale della defunta e nomina un CTU per la determinazione del valore della quota caduta in

successione.

Con decorrenza da 1° gennaio 2022 la Snc viene trasformata in Srl.

È ragionevole ipotizzare che nel 2022 una somma differenziale in aumento verrà corrisposta una volta raggiunta una transazione o divenuto definitivo il giudicato della controversia oggi pendente.

La questione a cui vorrei si vuole avere risposta è se le somme percepite dagli eredi diano luogo a materia imponibile e, in caso affermativo, in quale periodo d'imposta dovranno essere dichiarate individuando, al contempo, la categoria reddituale di appartenenza.

Fra gli elementi presi in considerazione per la valutazione si fa notare la consulenza giuridica della DRE dell'Emilia Romagna del 2007 che, pur essendo datata, sembra poter essere ancora utilizzata.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)

